

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

UN BREVE ESAME AD USO E CONSUMO DEL BANCARIO

Il “riciclaggio” è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l'economia mettendone a repentaglio la democraticità.

IL QUADRO NORMATIVO STORICO

Decreto legge 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge 197/1991: *introduzione delle misure di prevenzione del riciclaggio.*

Decreto legislativo 153/1997: *rivisitazione del sistema delle operazioni sospette.*

Decreto legislativo 374/1999: *estensione di taluni obblighi antiriciclaggio a categorie economiche differenti dagli intermediari finanziari.*

Decreto legislativo 231/2001: *la responsabilità amministrativa degli Enti giuridici.*

Decreto legislativo 56/2004: *estensione degli obblighi ai professionisti dell'area economico-contabile.*

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE

Decreto legislativo 109/2007: *misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, così come modificato dal Dlgs 11 maggio 2009, n. 54.*

Decreto legislativo 231/2007: *rivisitazione completa dell'intero impianto normativo. Sul contenuto di questo decreto legislativo si fonda attualmente la vigente normativa antiriciclaggio.*

Tale decreto è stato dapprima modificato con D.L. 78/2010 e da ultimo integrato e revisionato con disposizioni contenute nel D.L. 201/2011, convertito poi in L. 214 del 22/12/2011.

LA RESPONSABILITÀ PERSONALE

L'Art. 5 del c.p. sancisce che “nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della Legge Penale”, per cui l'operatore bancario/postale, in caso di dubbio operativo, ha l'obbligo di informarsi sulla liceità dell'operazione, astenendosi nel frattempo dall'effettuarla perché questo dispone la legge.

IL REATO DI RICICLAGGIO

Art. 648 bis Riciclaggio, Capo II, titolo XIII del secondo libro del codice penale (dei delitti contro il patrimonio):

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'azione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale”.

LA RILEVANZA GIURIDICA DEI DELITTI TRIBUTARI

Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni tra loro collegati.

Tutti gli illeciti di carattere fiscale (anche i cosiddetti “guadagni in nero”) configuranti un delitto e non un semplice illecito amministrativo, possono costituire reato-presupposto con la conseguenza che sono ad essi applicabili le norme volte a combattere il riciclaggio, norme che impongono l'obbligo di segnalazione.

La Banca d'Italia nelle Istruzioni operative del 12/01/2001 scrive che in relazione ad imposte dirette ed Iva le fattispecie di

- dichiarazione fraudolenta
- dichiarazione infedele
- omessa dichiarazione
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

sono strumento per preconstituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico.

La Circolare n. 81 del 18 agosto 2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza indica la dichiarazione infedele come reato presupposto.

Pertanto si consiglia di segnalare tutte le operazioni allo sportello che si sospetta essere originate da evasione fiscale. In queste ipotesi è infatti necessario, potendo l'evasione fiscale configurare un delitto, demandare agli organi competenti (effettuando la segnalazione) la valutazione di merito; viceversa l'operatore rischia di assumersi pesanti responsabilità.

Al contempo l'emendamento Fleres al decreto legge 103/2009, correttivo del decreto legge 78/2009 (Scudo fiscale ter), poi convertito in legge n. 141 del 3 ottobre 2009, così recita:

"...[omissis.]... né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo".

In altri termini lo scudo fiscale ter rinuncia ai controlli sul riciclaggio di denaro, cancellando infatti l'obbligo per gli intermediari finanziari di segnalare all'U.I.F. quando hanno dubbi che le disponibilità finanziarie oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio siano collegate ai reati tributari.

Ciò vuol dire che tutto quello che non sarà scudato e tutto quello che è stato commesso in territorio italiano o sarà commesso in relazione ai reati tributari dovrà essere oggetto di segnalazione all'U.I.F. da parte degli intermediari.

Le circolari sull'operatività connessa con lo scudo fiscale dell'Agenzia delle Entrate (10/10/2009) e del Ministero dell'Economia (12/10/2009) hanno chiarito che gli intermediari coinvolti nel perfezionamento dello scudo fiscale restano soggetti a tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal decreto 231/2007, in termini di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Di conseguenza gli intermediari dello scudo fiscale dovranno provvedere:

- all’adeguata verifica della clientela;
- alla registrazione dei dati
- all’obbligo di segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi per sospettare che le attività siano frutto di reati diversi da quelli fiscali “scudati”.

LA LEGGE 197/91

La legge 197/91 introdusse a carico degli intermediari abilitati obblighi di identificazione, di rilevazione e di registrazione delle operazioni effettuate e di segnalazione delle “operazioni sospette” di qualunque importo e indipendentemente dal fatto che l’operatore desse o meno corso all’operazione stessa.

Con ciò debellò di fatto il c.d. “segreto bancario”, introducendo il principio della “*collaborazione attiva*” per cui gli intermediari, prima impegnati solo ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte dell’Autorità, erano da quel momento chiamati a partecipare direttamente alla lotta contro il riciclaggio avendo il dovere di fornire se richieste, tempestivamente, alle autorità competenti informazioni utili ai fini di giustizia.

IL DLGS 231 DEL 2007

Il Dlgs 231/2007, nel recepire le disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE 26 ottobre 2005) in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha riscritto la norma, confermando complessivamente l’impianto legislativo precedente, con un aumento delle restrizioni e alcune novità, in specie circa l’uso del contante e dei titoli al portatore, rafforzando il principio della collaborazione attiva.

BREVE ESAME DEL DLGS 231/2007

LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO (Art. 2)

Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti azioni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

LA U.I.F. (Art. 6)

Presso la Banca d'Italia è istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Fino all'adozione del decreto legislativo le prerogative della U.I.F. erano svolte dall'U.I.C., disciolto il primo gennaio 2008.

Sono riconosciute all'U.I.F., nell'esercizio delle proprie funzioni, piena autonomia ed indipendenza, rispetto alla Banca d'Italia all'interno della quale la stessa è costituita.

L'U.I.F. analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

L'U.I.F. riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria; acquisisce ulteriori dati ed informazioni finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione.

GLI OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO

I soggetti destinatari di tale normativa sono individuati ed esplicitati negli articoli dal 10 al 14 ed hanno i seguenti obblighi:

- a. **Obbligo di adeguata verifica della clientela (Art. 15 e seguenti)**
- b. **Obbligo di astensione dal compimento dell'operazione (Art. 23)**
- c. **Obbligo di registrazione (Art. 36 e seguenti)**
- d. **Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (Art. 41 e seguenti)**

* * *

a. **OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Art. 15 e seguenti)**

Il Decreto prevede precise norme in tema di identificazione della nuova clientela ed in tema di controllo/adeguata verifica della clientela già acquisita al fine di poter correttamente individuare la “rischiosità riciclaggio” e quindi di poter valutare l'opportunità di procedere o non procedere all'apertura dei rapporti richiesti oppure di mantenere o chiudere i rapporti in essere.

Gli intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

quando instaurano un rapporto continuativo;

quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata;

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Nota: utenti occasionali

Particolare attenzione va in ogni caso riservata agli utenti occasionali, con i quali l'operatore deve assumere un atteggiamento più prudente fino a non accettare le operazioni richieste, quando queste risultino di importo superiore alla soglia di 15.000,00 euro o non rendano evidenti le motivazioni economiche sottostanti (informando in via preventiva il superiore gerarchico).

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (Art. 18)

identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base dei consueti documenti, dati o informazioni;

identificare gli eventuali titolari effettivi e verificarne l'identità (per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione);

ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo;

svolgere un controllo costante della relazione d'affari nel corso del rapporto continuativo.

Nota: tipologia del cliente (Art. 20)

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi”. Ossia va dimostrato alle autorità competenti di aver adottato misure adeguate alla tipologia del cliente ed alla natura finanziaria dell'operazione in oggetto, perché di fatto esiste un rischio diverso a seconda del cliente cui ci si relaziona.

Nota: obblighi del cliente (Art. 21)

“I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza”.

Nota: misure rafforzate per più alto rischio (Art. 28)

“Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo” e, comunque, nei seguenti casi:

quando il cliente non è fisicamente presente;

in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari;

per le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte (P.E.P.) residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo.

Nota: contrasto al terrorismo

L'Italia, recependo la terza direttiva europea sul tema del contrasto al terrorismo, ha emanato il decreto n. 109/2007 per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo.

Il provvedimento prevede, riguardo a persone o entità sospettati di finanziare il terrorismo e come tali inseriti nelle “black list ufficiali”, il congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie nonché della messa a disposizione di altre attività finanziarie e risorse economiche.

Nota: titolare effettivo

È la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari (percentuale pari al 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale). Per ulteriori precisazioni vedi Art. 2 Allegato Tecnico L.231/2007.

b. OBBLIGO DI ASTENSIONE DAL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE (Art. 23)

Quando non si è in grado di effettuare un'accurata identificazione della clientela non si può instaurare il rapporto continuativo né eseguire le operazioni o prestazioni professionali richieste, ovvero va posto fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale e va valutato se effettuare una segnalazione all'U.I.F.

L'obbligo di segnalazione all'U.I.F. permane invece pienamente se l'astensione dall'operatività è dovuta a sospetto di relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Esistono peraltro dei casi in cui c'è eccezione all'obbligo di astensione dal compimento dell'operazione.

Ovvero non ci si può astenere dall'eseguire l'operazione quando:

- a) sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto
- b) l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata
- c) l'astensione può ostacolare le indagini.

In tali casi però, subito dopo averla eseguita, è obbligatorio informare l'U.I.F.

c. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE (Art. 36 e seguenti)

Gli intermediari conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'U.I.F. o da qualsiasi altra Autorità competente.

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, gli intermediari conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Gli intermediari registrano le seguenti informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del cliente effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione.

Nota: Archivio unico informatico (Art. 37)

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36 viene istituito l'archivio unico informatico che è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione.

Nota: GIANOS

Generatore di Indici di Anomalia per le Operazioni Sospette

È realizzato in ambito associativo interbancario e si basa sull'analisi delle registrazioni dell'Archivio Unico Informatico (AUI). Non è obbligatorio e non è esaustivo, ma alla verifica dei

suoi tabulati deve essere prestata la massima attenzione, apponendo le firme per l'avvenuta analisi solo dopo attenta disamina, operazione per operazione, senza cadere in tentazioni di esami a campione o superficiali.

Nota: Segnalazioni manuali

Le segnalazioni in automatico non sono esaustive. In alcuni casi sarà infatti necessario ricorrere alla segnalazione manuale dell'operazione (vedi capitolo sui mezzi di pagamento).

d. GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE U.I.F. (Art. 41 e seguenti)

Gli intermediari segnalano all'U.I.F. quando

- Sanno
- Sospettano
- hanno motivi ragionevoli di sospettare

che sono in corso o sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Modalità di segnalazione (Art. 42 e seguenti)

Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al responsabile dell'ufficio antiriciclaggio della propria azienda o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.

Tale soggetto esaminerà le segnalazioni pervenutegli e, qualora le riterrà fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmetterà all'U.I.F. prive del nominativo del segnalante (vedi nota sulla **riservatezza**).

La valutazione circa l'effettuazione o meno della segnalazione è lasciata alla discrezionalità dell'operatore che deve peraltro attenersi agli indicatori di anomalia della Banca d'Italia, potendo comunque, sulla base della propria esperienza, integrare le fattispecie anomale elencate.

La norma richiede un coinvolgimento in termini di discrezionalità dell'operatore il cui ruolo è "rimodellato" coerentemente al principio della "collaborazione attiva".

Pur gravando l'obbligo di segnalazione "in prima istanza" solo in capo ai titolari della dipendenza, tutti gli operatori sono comunque tenuti a dare comunicazione scritta, secondo le modalità stabilite azienda per azienda dalle apposite circolari sul tema, al proprio superiore gerarchico, (direttore di agenzia o capo ufficio operativo) delle operazioni "sospette" di cui eventualmente dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro.

Nota: tutela della riservatezza (Art. 45)

L'azienda deve adottare misure adeguate per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.

Le generalità del segnalante sono custodite sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività.

UIF, Guardia Finanza, Dia possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi e dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.

Nota: il principio della tracciabilità

Il completo iter valutativo deve sempre e comunque essere ricostruibile su base documentale, anche ove il titolare dell'unità operativa giunga alla conclusione di non inoltrare la segnalazione pervenutagli da un suo collaboratore.

Lo stesso principio vale anche per il successivo livello di analisi. In questo caso sarà il titolare della dipendenza (o dell'ufficio o di altro punto operativo) a dover conservare la prova documentale dell'inoltro della segnalazione al titolare dell'attività (o al legale rappresentante o a un suo delegato).

La corretta applicazione di tale principio consente la puntuale delimitazione delle responsabilità di soggetti coinvolti nel processo di valutazione.

I MEZZI DI PAGAMENTO (Art. 49)

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

L'Art. 49 del DLgs 231/2007, così come da ultimo integrato dal D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011, al comma 1 stabilisce il divieto di trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di:

- Denaro contante
- Libretti di deposito bancari
- Libretti postali al portatore
- Titoli al portatore in euro o valuta estera

quando il valore dell'operazione oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa (1 comma Art. 49 dlgs 231/2007).

Per fare la massima chiarezza sul significato della locuzione “per il tramite di banche”, che spesso genera pericolose interpretazioni elusive del principio base della norma stessa, è utile riportare e leggere con attenzione il secondo comma dell'articolo 49 del decreto 231/2007 che ne fornisce un'interpretazione autentica:

“Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti.

A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio”.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati solo per l'incasso ad una banca o alle Poste indipendentemente dall'importo facciale.

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cedente deve comunicare entro 30 giorni alla banca o a Poste italiane i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Nota: Notizia di infrazioni

Coloro che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui sopra devono comunicarlo entro trenta giorni alle Ragionerie Territoriali dello Stato affinché queste possano muovere le loro eventuali contestazioni.

Si noti peraltro che l'Art.12 del DL 06/12/11, n. 201 estende l'obbligo di tale comunicazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Nota: Operazioni frazionate

La legge definisce attualmente l'operazione frazionata come

“un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

Nota: Pagamenti Pubblica Amministrazione

L'Art.12 del DL 06/12/11, n. 201 impone che anche i pagamenti delle spese delle P.A. centrali e locali e dei loro enti e l'importo massimo degli emolumenti (stipendi e pensioni) da loro corrisposti non possano essere erogati in contanti per cifre pari o superiori a 1.000 euro. Oltre tale limite dovranno essere pagati solo tramite accredito su conti correnti bancari o postali dei creditori o altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario (ivi comprese le carte prepagate).

ULTERIORI PRECISAZIONI SUI MEZZI DI PAGAMENTO

Essendo chiaro come l'intento delle varie norme emanate in materia sia quello di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale, riportiamo anche quanto segue:

ART. 7 - DELIBERA BANCA D'ITALIA N. 616 DEL 24.08.2010

Gli intermediari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'Art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'Economia e Finanze.

Ne deriva che non si dovrà fare la segnalazione di violazioni alle norme sul contante e titoli al portatore che siano già soggette all'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze, prevista dall'articolo 51 del decreto 231/2007, per la relativa sanzione amministrativa. Ma vuol dire anche che se si evidenziano profili di sospetto di riciclaggio allora si dovrà procedere comunque alla segnalazione di operazione sospetta.

CIRCOLARE ESPLICATIVA M.E.F. DEL 4.11.2011

Sul tema delle operazioni di versamento e/o prelievo di contanti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso una circolare che:

non riconosce valore di automaticità alla comunicazione prescritta dall'Art. 51 del decreto 231/2007 (affermando che “le operazioni di prelievo e/o versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'Art. 49 e pertanto non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 51”)

ma con altrettanta chiarezza afferma il principio che “tale comunicazione è obbligatoria qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”.

In sintesi il lavoratore non è tenuto ad una comunicazione automatica a fronte di ogni operazione in contanti sopra la soglia tempo per tempo vigente, ma dovrà farlo solo quando abbia concreti elementi che tramite quella operazione si possa avverare una violazione del divieto di trasferimento fra soggetti diversi di contante sopra soglia.

Rimane comunque l'obbligo della segnalazione all'UIF di operazione sospetta allorché ci siano “profili di sospetto riciclaggio”.

* * *

LA FORMAZIONE (Art. 54)

I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Tali misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Nota: provvedimento Banca d'Italia 10/03/2011

Con un suo apposito provvedimento Bankitalia ha ribadito che nell'addestramento e nella formazione del personale gli istituti “devono riservare particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela”. Ribadendo anche che “l'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici. Annualmente deve essere sottoposta all'organo con funzione di gestione una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio”.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE (Art. 55 e seguenti)

Riportiamo infine uno specchietto riepilogativo delle sanzioni sia penali che amministrative previste dalla legge vigente.

SANZIONI PENALI

Condotta vietata	Sanzione prevista	Riferimento di legge
Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela	Multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro	Art. 55 comma 1
Omissa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per il quale si esegue una operazione	Reclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 500,00 euro a 5.000,00 euro	Art. 55 comma 2
Rifiuto di fornire informazioni o false informazioni fornite su scopo e natura dell'operazione	Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 euro	Art. 55 comma 3
Omissione degli obblighi di registrazione ex Art.36 o loro esecuzione in modo tardivo ed incompleto	Multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro	Art. 55 comma 4
Omissione delle comunicazioni previste per gli organi di controllo dall'Art.52 comma 2	Reclusione fino ad 1 anno e multa da 100,00 euro a 1.000,00 euro	Art. 55 comma 5
Identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto operante	Raddoppio delle pene rispettivamente previste dai commi 1, 2 e 4 dell'Art. 55	Art. 55 comma 6
Violazione dei divieti di comunicazione stabiliti per chi è a conoscenza dei dati afferenti le operazioni sospette	Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 euro	Art. 55 comma 8
Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento; alterazione o falsificazione di moneta elettronica	Reclusione da 1a 5 anni e multa da 310,00 euro a 1.550,00 euro	Art. 55 comma 9

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Condotta vietata	Sanzione prevista	Riferimento di legge
Inosservanza di obbligo di formazione del personale, di trasferimento dei fondi e delle disposizioni regolamentari emanate dalle autorità di vigilanza	Da 10.000,00 a 200.000,00 euro	Art. 56 comma 1
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione ex Art. 6 comma 7 lettera c)	Da 5.000,00 a 200.000,00 euro	Art. 57 comma 1
Divieto di apertura e mantenimento, anche indirettamente, di conti di corrispondenza con una banca di comodo	Da 10.000,00 a 200.000,00 euro	Art. 57 comma 1 bis
Omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico	Da 50.000,00 a 500.000,00 euro	Art. 57 comma 2
Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione	Da 5.000,00 a 50.000,00 euro	Art. 57 comma 3
Omessa segnalazione di operazioni sospette	Dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata	Art. 57 comma 4
Violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF	Da 5.000,00 a 50.000,00 euro	Art. 57 comma 5
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per importi pari o superiori ai limiti di legge in vigore; Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori ai limiti di legge in vigore, in forma libera; Emissione di assegni bancari o postali all'ordine del traente con ulteriori girate oltre a quella per l'incasso alla banca; Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiali privi dell'indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario e/o privi della clausola di non trasferibilità.	Dall'1 al 40% della somma trasferita per un importo pari ad almeno 3.000,00 euro. Se la cifra trasferita è superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte	Art. 58 comma 1 e 7 bis
Saldo di libretti di deposito bancari o postali al portatore pari o superiore ai limiti di legge in vigore	Dal 20 al 40% del saldo, per un importo pari ad almeno 3.000,00 euro. Se il saldo è superiore a 50.000,00 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.	Art. 58 comma 2 e 7 bis
Mancata estinzione o riduzione del saldo per libretti bancari al portatore di importo pari o superiore ai limiti di legge in vigore; Omessa comunicazione dell'avvenuto trasferimento di libretti di deposito al portatore	Dal 10 al 20% del saldo, per un importo pari ad almeno 3.000,00 euro. Se il saldo è superiore a 50.000,00 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%. Se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000,00 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.	Art. 58 comma 3 e 7 bis
Apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	Dal 20 al 40% del saldo, per un importo pari ad almeno 3.000,00 euro	Art. 58 comma 5 e 7 bis
Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	Dal 10 al 40% del saldo, per un importo pari ad almeno 3.000,00 euro	Art. 58 comma 6 e 7 bis
Omessa segnalazione al MEF delle violazioni alle norme previste dagli Artt. 49 e 50 in materia di utilizzo di denaro contante, di assegni o libretti al portatore per importi pari o superiori ai limiti di legge in vigore	Dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, per un importo pari ad almeno 3.000,00 euro	Art. 58 comma 7 e 7 bis

INDICATORI DI ANOMALIA PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA N. 616 DEL 24 AGOSTO 2010

La Banca d'Italia ha deliberato, il 24 agosto 2010, nuovi indicatori di anomalia per gli intermediari. Si tratta di 21 ipotesi di anomalie, riunite in 5 famiglie, a loro volta disaggregate in vari sub-indici.

Si tenga però ben presente che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

Riportiamo di seguito alcune indicazioni utili in prima battuta per lo svolgimento della attività di individuazione delle anomalie, rimandando ovviamente al provvedimento su citato per qualsiasi ulteriore chiarimento.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE (1-4)

1. Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste: fornisce informazioni false o contraffatte, significativamente difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti; a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia a eseguire l'operazione ovvero rinuncia a instaurare il rapporto.

2. Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela: rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente con l'attività svolta; rivolgendosi ad un intermediario distante dalla zona di residenza o di attività ovvero varia frequentemente la dipendenza utilizzata; ponendo ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo; tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali con il personale al fine di eludere la normativa; dimostrando di non avere adeguata conoscenza dell'operazione o del rapporto, facendo sorgere il sospetto che possa agire per conto di un terzo; facendosi costantemente accompagnare da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operatività; utilizzando, specie se persona straniera politicamente esposta, rapporti accessi in Italia esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero ovvero effettuando operazioni in Italia senza alcuna motivazione economica; disponendo che la corrispondenza non sia spedita alla residenza o al domicilio dichiarati.

3. Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare: quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali

operazioni con controparti note per le medesime circostanze;
quando funge da prestanome di affiliati a organizzazioni criminali, richiedendo mutui ai fini del reinvestimento dei proventi in beni immobili.

4. Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE OPERAZIONI O AI RAPPORTI (5-8)

5. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate:
operazioni prive di convenienza finanziaria a prescindere da qualsiasi valutazione;
compravendite d'importo significativo effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato;
improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se effettuata dopo poco tempo dalla stipula;
ripetute richieste di operazioni da parte di una azienda sistematicamente in perdita, o comunque in difficoltà finanziaria, e che continua a mantenere la medesima gestione;
frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di intermediari;
presenza di numerosi rapporti presso il medesimo intermediario, specie se presso più dipendenze insediate in zone limitrofe;
apertura di rapporti utilizzati per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale;
richiesta del cliente di non far transitare su rapporti somme di propria pertinenza.

6. Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato:
operatività, improvvisa e circoscritta, finalizzata al trasferimento di valori a terzi;
aperture di rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante seguiti da disposizioni di pagamento;
ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti, giustificati da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari;
afflussi finanziari di significativo ammontare su rapporti poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività;
afflussi dall'estero su rapporti che risultano intestati a società partecipate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio;
ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza;
acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, di oro o di altri metalli preziosi;
presentazione di titoli di importo significativo e richiesta di liquidazione in contanti ovvero di deposito a garanzia di affidamenti.

7. Operazioni non coerenti, anche per gli strumenti utilizzati, con l'attività svolta:
utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale;
utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti;
operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante;
ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione;
richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate

da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio;
offerta in pegno di beni di incerta provenienza;
cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario.

8. Operazioni effettuate da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente:

intervento inaspettato da parte di un terzo estraneo al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni o comunque di coprire l'esposizione del cliente;
operatività posta in essere da uno o più delegati.

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AI MEZZI E ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO (9-12)

9. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti:
versamento significativo di denaro contante non riconducibile all'attività del cliente;
prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze;
operazioni di cambio di banconote, specie se per importi significativi o in valuta;
richieste frequenti o di importo significativo di assegni circolari o di titoli al portatore;
pagamento in contanti, per importi significativi, del saldo della carta di credito;
frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da frequenti prelievi eseguiti presso sportelli automatici.

10. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive:
frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge;
richiesta frequente di assegni privi della clausola di non trasferibilità.

11. Utilizzo di carte di credito senza coerenza con la normale operatività del cliente:
frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali;
richiesta di trasferimento del saldo a un soggetto terzo che non sembra aver legami;
accredito di somme di notevole ammontare che rimangono inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successiva richiesta di restituzione.

12. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (c.d. money transfer):
ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante effettuati dal cliente in un ristretto arco di tempo con controparti situate all'estero o dislocate in località geograficamente non distanti tra loro.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AI CONTRATTI ASSICURATIVI (13-19)

13. Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico del cliente oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche:
acquisto di strumenti finanziari a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori;
operazioni d'investimento su strumenti finanziari regolate con provvista proveniente da intermediari insediati in uno dei Paesi o territori a rischio;
acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari.

14. Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi:
acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi.

15. Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni.

16. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente:

corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica;

stipula di contratti non adeguati all'età o alle condizioni di salute del contraente;

stipula di più polizze assicurative presso numerosi intermediari assicurativi o sulla vita della medesima persona.

17. Pagamento del premio effettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente.

18. Versamenti aggiuntivi d'importo sproporzionato rispetto alla capacità economica.

19. Frequenti o rilevanti riscatti o prestiti.

INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (20-21)

20. Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo.

operazioni richieste con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo;

movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo economico o con l'attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali.

21. Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo;

transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche, risultano manifestamente incongruenti con l'attività dichiarata.

APPENDICE

Soglia importi limite dell'antiriciclaggio

Cenni storici

La Legge n. 197 del 05 luglio 1991 (che convertiva il decreto legge n. 143 del 03/05/1991) ha imposto il divieto di uso di denaro contante o titoli al portatore per importi superiori a lire 20.000.000 e l'obbligo della canalizzazione presso intermediari abilitati delle transazioni superiori a detto limite.

Tale soglia con l'introduzione dell'euro è stata nel 2001 trasformata in euro 10.329,14 e poi elevata a 12.500 euro con decreto ministeriale del 17/10/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2002, n. 290.

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 231 del 21 dicembre 2007, che attua la terza direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE, la soglia era stata ridotta a 5.000 euro; per essere poi ricondotta a 12.500 euro dal decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazione dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (G.U. n. 195 del 21/08/2008).

Successivamente è stata riportata a 5.000 euro dal decreto legge n. 78 del 31/05/2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 per essere in seguito ulteriormente abbassata a 2.500 euro dal decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148; ed essere infine portata agli attuali 1.000 euro dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge il 22 dicembre 2011 n. 214).

Si riporta pertanto uno specchietto riepilogativo sugli importi stabiliti dalle diverse leggi succedutesi negli anni e individuati, tempo per tempo, quale soglia per l'antiriciclaggio.

DAL 05-07-1991 AL 17-10-2002	-	20.000.000 lire	-	convertiti in 10.329,14 euro
DAL 18-10-2002 AL 29-04-2008	-	12.500,00 euro	-	DM. del 17/10/02
DAL 30-04-2008 AL 24-06-2008	-	5.000,00 euro	-	DL. 231 del 21/12/07
DAL 25-06-2008 AL 30-05-2010	-	12.500,00 euro	-	DL. 112 del 25/06/08
DAL 31-05-2010 AL 12-08-2011	-	5.000,00 euro	-	DL. 78 del 31/05/11
DAL 13-08-2010 AL 05-12-2011	-	2.500,00 euro	-	DL. 138 del 13/08/11
DAL 06-12-2011	-	1.000,00 euro	-	DL. 201 del 06/12/11

I CONSIGLI DELLA FIBA

D.: Perché dobbiamo segnalare operazioni eseguite dai clienti?

R.: Il sistema bancario non deve tutelare chi infrange la legge. La normativa inoltre prevede sanzioni personali di tipo amministrativo e persino penali a carico degli operatori bancari che non osservino la legge in relazione all'obbligo di segnalazione.

D.: Quando c'è infrazione e quando operazione sospetta?

R.: Siamo nel primo caso quando il cliente trasferisce ad altri soggetti mezzi di pagamento sopra le soglie stabilite di volta in volta dalla legge senza rispettare i principi della tracciabilità. Nel secondo invece quando l'operatività evidenzia anomalie rispetto ad una serie di indicatori statuiti dalla Banca d'Italia che, uniti alla conoscenza del cliente, ci mettano in allarme.

D.: S'infrange la legge movimentando i propri contanti?

R.: Di per sé la movimentazione del contante non concretizza né una violazione né una operazione sospetta. Prelevare e versare ingenti somme di denaro o anche modeste ma in modo frequente, gestire il denaro in modo da cercare di far perdere le tracce dalla loro originaria provenienza, può essere però indice di un comportamento anomalo, inusuale o illogico. Si dovrà perciò, di volta in volta, valutare la congruità delle singole operazioni rispetto all'identità economica del cliente.

D.: È sufficiente il raggiungimento dell'importo previsto per legge per procedere ad una segnalazione?

R.: Al dato oggettivo va aggiunta la valutazione soggettiva del cliente. Pertanto, ad esempio, tale comportamento può apparire sospetto se, come nel caso di un pensionato o di un lavoratore dipendente, il volume di denaro movimentato sembri sproporzionato rispetto alle esigenze personali; se per la sua attività, come nel caso di un libero professionista, artigiano o commerciante, si abbia la sensazione che venga utilizzato il contante per regolare pagamenti non ufficiali; se il cliente è reticente o non convincente nello spiegarne l'uso.

D.: Per dare una "valutazione soggettiva" del cliente è necessario conoscerlo personalmente?

R.: No. Quando un soggetto si presenta e diventa cliente, compiendo operazioni o instaurando rapporti bancari, eseguendo la procedura di adeguata verifica della clientela i suoi dati devono essere raccolti, aggiornati e conservati. Con ciò vengono messi a disposizione di tutti gli operatori di quella determinata banca, per la valutazione del cliente e del suo operato a fronte di sue successive operazioni, oltre che per eventuali future indagini degli organi competenti.

D.: Che cos'è l'adeguata verifica della clientela?

R.: Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono principalmente in tre fattispecie: a) nella identificazione del cliente verificandone l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) nell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo di qualsivoglia entità giuridica; c) nell'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo, svolgendo un controllo costante nel corso del rapporto stesso.

D.: Dobbiamo chiedere al cliente l'uso che fa del contante?

R.: Bisogna acquisire informazioni con cautela e circospezione magari ricordando al cliente le disposizioni di legge e la possibilità di usare mezzi di pagamento che non generano problemi come i bonifici o gli assegni non trasferibili.

D.: Quando non si deve dar corso ad una operazione?

R.: Quando non siamo in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non possiamo instaurare rapporti continuativi né eseguire operazioni ovvero bisogna porre fine al rapporto continuativo in essere e valutare se effettuare una segnalazione. Bisogna inoltre astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali ci sia il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo, inviando immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, bisogna che sia informata la U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

D.: Cosa bisogna fare per segnalare un'operazione sospetta?

R.: Le Banche in genere hanno predisposto degli stampati (o procedure on line) con i requisiti necessari da indicare. Comunque è necessario inoltrare una dichiarazione al responsabile dell'Agenzia, Filiale, Servizio o Ufficio che, se lo riterrà opportuno ne farà invio al Responsabile delle Operazioni Sospette, indicando i dati dell'operazione e di operazioni eventualmente collegate, gli estremi di chi l'ha disposta e i dettagliati motivi del sospetto magari facendo riferimento agli indicatori della Banca d'Italia.

D.: Effettuata una segnalazione bisogna conservarne copia?

R.: Bisogna pretendere che ci sia consegnata ricevuta della segnalazione e conservarla tra i documenti personali. Chi la riceve ha la facoltà di esaminarla e di valutare se inoltrarla o meno, ma di ciò deve restarne traccia ai fini della responsabilità.

D.: Il cliente verrà a sapere chi l'ha segnalato?

R.: I soggetti obbligati alla segnalazione devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che la effettuano. La legge obbliga inoltre anche gli organi di indagine alla riservatezza e alla tutela dei soggetti obbligati.

D.: Nel caso in cui il cliente modifichi la propria attività, dopo aver modificato l'anagrafe, è necessario ritirare un nuovo questionario di adeguata verifica?

R.: Sì, nel caso di variazione delle informazioni relative al cliente, si deve ritirare un nuovo questionario. Il questionario di adeguata verifica non è un mero adempimento amministrativo, ma rappresenta una fonte di informazioni utili all'elaborazione e aggiornamento del profilo cliente.

D.: Come comportarsi in caso di riscontrata carenza/differenza di attività lavorativa rispetto a quanto presente in anagrafe aziendale?

R.: È possibile superare le carenze/differenze di attività lavorative rispetto alla scheda cliente, inserendo nell'anagrafica cliente la professione alternativa. Ad esempio: il cliente dichiara di essere pensionato, ma riceve anche redditi immobiliari legati all'affitto di alcuni immobili in suo possesso. In questo caso, si può inserire nella professione alternativa l'attività (REDDITUARIO).